

**a) Condizioni dell'azione – Legittimazione attiva alla domanda riconvenzionale – Carenza – Eccezione – Allegazione contenuta nella domanda – Sufficienza; Titolarità attiva del rapporto – Questione di merito – Appartenenza**

**b) Patto di prova – Rapporto di lavoro subordinato – Rapporto di agenzia – Diversità; Disciplina della durata – Autonomia negoziale – Esclusività**

**c) Contratto di agenzia – Diritto alla provvigione – Presupposti – Conclusione del contratto fra il terzo ed il preponente – Sussistenza; Esigibilità – Esecuzione del contratto da parte del preponente – Condizione sospensiva**

**d) Contratto di agenzia – Diritto alla provvigione – Presupposti – Art.1749 c.c. e Art.1748 c.c.; Contestazione da parte del preponente – Corretto adempimento dell'obbligazione – Onere probatorio – Agente – Spettanza**

**e) Contratto di agenzia – Diritto alla provvigione – Onere probatorio dell'agente – Fatti costitutivi – Conclusione contratti da lui proposti – Spettanza; Mezzo di prova – Istanza generica di prova testimoniale – Inammissibilità**

**f) Onere della prova – Produzione documentale – Esame da parte del Giudice – Apposita istanza di parte – Necessità**

**g) Onere della prova – Istanza di esibizione di documenti – Genericità della richiesta – Fatto dimostrabile *aliunde* – Inammissibilità**

**h) Responsabilità processuale delle parti – Art.96 c.p.c. – Domanda di condanna – Prova del danno – Carenza – Inammissibilità; Onere probatorio – Danneggiato – Spettanza**



a) Va rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva proposta dall'attrice in relazione alla domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta qualora la questione, nei termini prospettati, non attenga alla *legitimitas ad causam*, ma al merito della lite, ovvero alla questione relativa alla titolarità, attiva o passiva, del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, e risolvendosi pertanto nell'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della pretesa azionata.

b) Diversamente dal rapporto di lavoro subordinato, rispetto al quale il patto di prova è previsto dalla legge (art. 2096 c.c.) e dalla contrattazione collettiva, nel rapporto di agenzia tale patto può

essere apposto dalle parti contraenti nell'ambito del libero esercizio della loro autonomia negoziale e dipende, quindi, solo ed esclusivamente dalla volontà delle parti.

c) Il fatto costitutivo del diritto alla provvigione da parte dell'agente è costituito dalla conclusione del contratto con il terzo, il quale determina il sorgere di un vero e proprio diritto di credito seppur non immediatamente esigibile, considerato che la condizione di esigibilità risulta costituita dall'esecuzione del contratto da parte del preponente.

d) In ordine alla prova del verificarsi dei fatti ai quali è subordinata la nascita o esigibilità del diritto dell'agente alla provvigione, l'art.1749 cod.civ. prevede che il preponente debba informare l'agente, entro un termine ragionevole, dell'accettazione o del rifiuto e della mancata esecuzione di un affare procuratogli, che il preponente debba consegnare un estratto conto delle provvigioni dovute al più tardi l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel corso del quale esse sono maturate, che entro lo stesso termine le provvigioni liquidate devono essere effettivamente pagate all'agente ed infine che l'agente ha diritto di esigere che gli siano fornite tutte le informazioni necessarie per verificare l'importo delle provvigioni liquidate ed in particolare un estratto dei libri contabili (con nullità di ogni patto contrario a tali disposizioni). Inoltre l'art.1748, II comma, cod.civ., riconosce il diritto alla provvigione sugli affari conclusi dal preponente con terzi appartenenti alla zona, prescindendo dal requisito del luogo dell'esecuzione dell'affare. Tanto premesso, a fronte della contestazione svolta sul punto dall'attrice, la convenuta deve svolgere compiute allegazioni in ordine allo svolgimento dell'incarico e dunque al corretto adempimento delle proprie obbligazioni.

e) Onere dell'agente è quello di precisare i fatti e di provare i fatti costitutivi del suo diritto alla provvigione, la conclusione tra le parti dei contratti da lui promossi. Come ha già affermato dalla Suprema Corte "la domanda di pagamento della provvigione è inammissibile qualora non siano indicate le generalità del soggetto con il quale è stato concluso l'affare, la data, il luogo e l'oggetto del contratto, nonché il relativo importo e il corrispettivo di fatto versato; e la carenza non può dirsi superata per effetto della richiesta da parte dell'attore di generica prova testimoniale (Cass. 4 aprile 1987 n. 3298)" (così testualmente Cass. civ. n.5467/2000).

f) Il giudice ha il potere dovere di esaminare i documenti prodotti dalla parte solo nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza, esponendo nei propri scritti difensivi gli scopi della relativa esibizione con riguardo alle sue pretese, derivandone altrimenti per la controparte l'impossibilità di controdedurre e risultando per lo stesso giudice impedita la valutazione delle risultanze probatorie e dei documenti ai fini della decisione (cfr. Cass. civ. n.23976/2004 e Cass. civ. n.5149/2001).

g) Qualora abbia carattere generico, non può darsi ingresso all'istanza di esibizione formulata dalla parte posto che, come recente affermato dalla Suprema Corte, nel giudizio promosso dall'agente contro la ditta preponente per l'accertamento del suo diritto al pagamento di provvigioni dirette ed indirette sugli affari conclusi, è legittimo l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., delle scritture contabili impartito dal giudice di merito alla medesima preponente, tenuto conto della funzione di strumento istruttorio residuale assegnata dall'ordinamento all'ordine di esibizione predetto "che può pertanto essere utilizzato solo se la prova del fatto non sia acquisibile "aliunde" e se l'iniziativa non abbia finalità meramente esplorative" (cfr. Cass. civ., sez. lav. n.14968/2011).

h) Non può essere accolta la domanda, proposta dall'attrice, di condanna della convenuta al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria, in totale assenza della allegazione e della prova di qualsivoglia danno dalla stessa subito per effetto dell'instaurazione della presente causa. E' noto infatti che secondo consolidata – e condivisibile – giurisprudenza la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., che costituisce una particolare ipotesi di responsabilità extracontrattuale, postula pur sempre la prova dell'asserito pregiudizio, ed il relativo onere grava, secondo i principi generali, sulla parte che richiede il risarcimento (cfr. Cass., sent. n. 117/1993).